

REGOLAMENTO (CE) N. 1845/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 1998

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari degli Stati Uniti d'America e della Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Il 17 ottobre 1997, una denuncia è stata presentata dalla FARAD (Federation for Appropriate Remedial Anti-Dumping) per conto delle società Nederlandse Philipsbedrijven BV (Paesi Bassi) e BHC Aerovox Ltd (Regno Unito). I denunciatori rappresentavano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria del prodotto simile. La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del grave pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.
- (2) Di conseguenza, il 29 novembre 1997, con un avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾ (in appresso denominato «avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari degli Stati Uniti d'America (in appresso denominati «USA») e della Thailandia e ha avviato un'inchiesta.
- (3) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori/esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i produttori comunitari denunzianti in merito all'apertura del procedimento e ha dato alle parti interessate la possibilità di presentare osserva-

zioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro i limiti stabiliti dall'avviso di apertura.

- (4) Alcuni produttori/esportatori dei paesi interessati e i produttori/importatori comunitari denunzianti hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato e hanno chiarito i motivi particolari della domanda di audizione sono state sentite.
- (5) La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e a tutte le altre imprese che si sono manifestate alla Commissione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare in via preliminare il dumping, il pregiudizio e l'interesse comunitario e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) *Produttori comunitari denunzianti*

- Nederlandse Philipsbedrijven BV (Zwolle, Paesi Bassi) e la sua società collegata Österreichische Philips Industrie GmbH (Klagenfurt, Austria), (in appresso denominate «Philips»)

b) *Importatori*

- Acal Electronics Ltd (Bracknell, Regno Unito)
- Beck Elektronik Bauelemente GmbH (Nürnberg, Germania)

c) *Produttori/esportatori USA*

- Matsushita Electronic Components Corporation of America (Knoxville, USA)
- United Chemi-con Corporation (Illinois, USA)

- (7) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo dal 1° ottobre 1996 al 30 settembre 1997 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»). L'esame del pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e la fine del periodo dell'inchiesta (in appresso denominato «periodo considerato»).

(1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.

(3) GU C 363 del 29. 11. 1997, pag. 2.